

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 2-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE COPPOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON Maria Pia, MANNIRONI, BERNARDINETTI, BISANTIS, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, DE ZAN, LA PENNA, LIMONI, PECORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO e DE MARZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1968

—————
Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1969
—————

Modifica all'articolo 97 del Codice civile,
concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali
—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2, recante modifica all'articolo 97 del Codice civile, che elenca i documenti occorrenti per le pubblicazioni matrimoniali, rappresenta il punto terminale di una coerente linea lungo la quale il legislatore repubblicano ha innovato con decisione e con la finalità di tendere ad eliminare qualunque elemento discriminatore fra la filiazione legittima e quella non legittima. Tappe di questo lungo e laborioso cammino sono costituite dai seguenti provvedimenti legislativi:

a) legge 31 ottobre 1955, n. 1064 recante « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile »;

b) legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale;

c) legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ».

Quest'ultima legge, pur avente come obiettivo primario quello di snellire e semplificare le procedure amministrative, persegue anche la finalità di affermare il principio e la presunzione di verità sulle dichiarazioni di *status* rese dal cittadino in varie occasioni e manifestazioni della sua vita sociale.

Il disegno di legge n. 2, d'iniziativa della senatrice Dal Canton ed altri, ispirandosi a finalità altamente apprezzabili, costituisce quindi il coerente ed encomiabile compimento di una riforma legislativa, operata a tappe, ma lungo un filo conduttore, tendente ad evitare i danni morali alla prole adottiva od affiliata, derivanti dalla pubblicità di tale situazione in occasione del matrimonio. Tale pubblicità, irrilevante e superflua, è determinata dal disposto dell'articolo 97 del Codice civile, che esige la esibizione dell'atto di nascita dei nubendi, in sede di richiesta di pubblicazioni di matrimonio all'ufficiale dello stato civile. L'esibizione di un tale documento, che riporta integralmente e quindi pubblicizza tutte le vicende che hanno concorso alla formazione

di uno *status* familiare ormai consolidato, può provocare, in un momento delicato della vita di una persona, grave disagio con conseguenze talvolta irreparabili.

La richiesta dell'atto di nascita, voluta dall'attuale Codice civile e non da quello del 1865 e nemmeno dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, non comporta necessariamente l'esibizione della « copia integrale dell'atto di nascita », documento che invece viene oggi richiesto in forza di una prassi, consolidatasi non per una norma legislativa, ma attraverso una circolare.

Giova evidenziare che le iniziali perplessità manifestate in alcuni ambienti per recepire la modesta ma importante riforma che si vuole introdurre con il disegno di legge all'esame del Senato, o non hanno fondamento o non sono totalmente fugate nemmeno con il sistema attualmente vigente. Basti pensare che, su circa 22-23 mila iscrizioni annuali nei registri dello stato civile di prole non legittima, circa ventimila sono di adottivi o affiliati e solo due o tre mila sono di « esposti », per i quali nemmeno la esibizione della copia integrale dell'atto di nascita può eliminare, in modo assoluto, eventuali incertezze su vincoli di consanguineità.

Ed è per queste ragioni che, unitamente alla modifica introdotta nel 1° comma dell'articolo 97 in cui si afferma che in luogo dell'atto di nascita deve esibirsi all'ufficiale dello stato civile « un estratto per riassunto », la Commissione, all'unanimità, ha introdotto un secondo comma aggiuntivo che autorizza l'accertamento di ufficio per assodare l'assenza di impedimento di parentela e di affinità a termine e per gli effetti dell'articolo 87 del Codice civile.

Tale principio dell'accertamento di ufficio sull'assenza di impedimenti consente una più compiuta, riservata e qualificata indagine e non è nuovo nel nostro ordinamento in quanto espressamente previsto nell'articolo 10 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La esibizione dell'estratto per riassunto e non dell'atto di nascita nelle pubblicazioni matrimoniali, la estensione dell'indagine di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile, il mantenimento di tutta la documentazione e dichiarazioni previste dagli articoli 96 e 97 dell'ordinamento dello stato civile, rendono quindi più civile ed accettabile il sistema ed armonizzandolo con le finalità perseguite con le leggi citate, evita dannose pub-

blicità ed elimina ogni motivo di discriminazione tra prole legittima e non legittima.

Per questi motivi la Commissione giustizia, all'unanimità, chiede al Senato l'approvazione sollecitata del presente disegno di legge.

COPPOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 97 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 97 del Codice civile è sostituito dai seguenti:

Identico.

« L'assenza di impedimento di parentela e di affinità a termini e per gli effetti dell'articolo 87 del Codice civile è accertata di ufficio, dall'ufficiale dello stato civile, al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione ».